



Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

L'anno 2016 addì 28 del mese di **Aprile** alle ore **20.45** nella sede comunale delle adunanze previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in **seduta pubblica di prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

		Presente
PARORA ALDO	Sindaco	SI
GAGGI ANDREA	Assessore/Consigliere	SI
MICHELETTI GIORGIO	Assessore/Consigliere	SI
DEL DOSSO GIANMARIO	Consigliere	SI
VANOTTI ALFREDO	Consigliere	NO
GABURRI EDY	Consigliere	SI
MICHELETTI DEBORAH	Consigliere	SI
CARRERA MARINA	Consigliere	SI
MARCHESINI SIMONE LUCA	Consigliere	SI
SIMONINI MARTINA	Consigliere	NO
VANOTTI BARBARA	Consigliere	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PARORA ALDO nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RILEVATO CHE l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle ulteriori fattispecie previste sempre dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, comma 2, lettera a, b, c, d;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale, assunta in data odierna e immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il Regolamento per la Imposta Unica Comunale (IUC), atto che disciplina fra l'altro anche la componente IMU;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 10 del 10.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le aliquote/detractions IMU per l'anno 2015;

DATO ATTO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi dell'art. 13, commi 6-9, del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge;

CONSIDERATO che per l'anno 2016 il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 "Stabilità 2016" recita: *" al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015(omissis). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa rifiuti (Tari)(omissis);*

RILEVATO che:

- anche per il 2016 è vigente il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 che riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6 primo periodo, del citato articolo 13";
- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n.

201/2011;

- i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU, come previsto dall'art. 1, comma 708 della Legge n. 147/2013 (già esenti dal 2012 per i comuni montani);
- i terreni agricoli sono esenti così come ristabilito dal D.L. n. 4 del 24/01/2015 art. 1 e ribadito dal comma 13) dell' art. 1 della Legge n. 208/2015;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3, dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444, dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 "Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali."

RITENUTO di dover stabilire, in applicazione della vigente normativa, le aliquote/detrazioni IMU per l'anno 2016;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e tecnica/contabile ai sensi dell'art. 49, T.U. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, formulati nei modi di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di stabilire, per l'anno 2016, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito indicato:
 - per abitazione principale appartenenti alla categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:
 - aliquota ridotta del 4 per mille;
 - per tutti gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentali appartenenti alla categoria D10):
 - aliquota 9,5 per mille (di cui il 7,6 per mille di competenza dello Stato);
 - per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzano come abitazione principale. L'aliquota agevolata si applica ad una sola unità immobiliare e per un solo figlio:
 - aliquota del 4,6 per mille;
 - per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili:
 - aliquota del 7,6 per mille;

2. di determinare le seguenti detrazioni/esenzioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016:
 - a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A1-A8-A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendente dalla quota di possesso.
 - b) ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 707, n. 3, della L. 147/2013, sono equiparate all'abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 9-bis della Legge n. 80/2014.
3. di demandare al Responsabile del Servizio tributi tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, quali le pubblicazioni necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni;
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente";
5. di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2015.

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000, si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

e sulla base di tali risultanze

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PARORA ALDO

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno **04/05/2016** per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Lì 04/05/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda li _____

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Responsabile dell'Area:

- Amministrativo/Contabile
- Demoanagrafica
- Tecnico/Manutentiva
- Tributi/Commercio ed Attività Produttive
- Vigilanza